



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 59 del 05/05/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno:
	<p>1. Comunicazioni del Presidente;</p> <p>2. Approvazione verbale della seduta precedente;</p> <p>3. Rilettura della stesura provvisoria del <i>Regolamento per il decoro estetico ambientale, l'arredo urbano, la sicurezza</i>;</p> <p>4. Stesura delle Premesse del <i>Regolamento per il decoro estetico ambientale, l'arredo urbano, la sicurezza</i>;</p> <p>5. Varie ed eventuali.</p>
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		18,30	20,30		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		18,30	20,30		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		18,30	20,15		
Componente	Coppola Gaspare	SI		18,30	20,30		
Componente	Fundarò Antonio		SI				
Componente	Lombardo Vito	SI		19,25	20,30		
Componente	Sciacca Francesco	SI		18,30	20,15		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 05 del mese di Maggio, alle ore 18,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Rilettura della stesura provvisoria del Regolamento per il decoro estetico ambientale, l'arredo urbano, la sicurezza**".

A questo punto il Presidente, considerata l'importanza dell'argomento trattato, e peraltro così come rimasti nell'ultimo verbale del 27/04/2015, invita la Commissione a rileggere articolo per articolo tutto il regolamento nella sua articolazione, in modo tale da avere una visione più chiara e più complessiva dell'argomento trattato, per evitare che vi possano essere errori di varia natura: battitura, grammaticale, refusi etc., ed in ogni caso migliorare l'articolazione dello stesso, cercando di dotare questa città di un regolamento mirato al rispetto delle regole ed a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini.

Alle ore 19,25 entra il Consigliere Lombardo Vito.

Il Presidente inizia così a dare lettura di tutto il regolamento elaborato:

- 1) Verbale n. 43 del 31/03/2015 che tratta gli articoli dal n. 1 al n.5;
- 2) Verbale n. 47 del 07/04/2015 che tratta gli articoli dal n. 6 al n. 14;
- 3) Continuando la lettura del verbale n. 50 del 16/04/2015 che dovrebbe trattare gli articoli dal n. 15 al n. 22, il Presidente nota che, purtroppo, per un mero errore di battitura gli articoli non seguono l'ordine crescente cronologico; pertanto ferma restando la natura degli articoli, la numerazione cronologica deve intendersi dall'art. 15 all'art.22;
- 4) Stessa cosa va notato dando seguito alla lettura del verbale n. 54 del 27/04/2015, dove si era continuato a dare la sequenza numerica consequenziale agli articoli trattati nel verbale n. 50 del 16/04/2015, ma che in realtà non deve essere così e, deve necessariamente intendersi articolato dal n. 23 al n. 33.

Per cui, alla luce dell'inconveniente, purtroppo accaduto, il presente regolamento ultimata la lettura dello stesso, deve intendersi composto da n. 33 articoli.

REGOLAMENTO PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE, L'ARREDO URBANO, LA SICUREZZA.

Art. 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico - culturali proprie della comunità locale.

2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2 - Tutela del patrimonio pubblico

1. È fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico.

2. È fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati, in particolare su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani (pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, cassette per la raccolta della posta, cabine elettriche, cabine telefoniche, ecc.) nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale.

3. E' fatto altresì divieto:

- a. di gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
- b. di modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere;
- c. di modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
- d. di utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
- e. di introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

Art. 3 - Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via

1. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di abitazioni o locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale l'abitazione o

il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di mt. 3 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.

2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono, altresì, provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 mt. dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti da disposizioni comunali di gestione dei rifiuti in modo che, entro un' ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.

4. Qualora si determini una temporanea chiusura di un esercizio commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà in ogni caso curarne la pulizia ed il decoro ai sensi dei commi precedenti.

Art. 4 - Scritte abusive

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande, monumenti, arredi urbani, giochi per bambini, alberi, parapetti e su qualsiasi altro manufatto del patrimonio pubblico o privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Manutenzione di aree verdi private

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali, industriali, parcheggi privati, aree dismesse, ai cantieri edili, ai proprietari di aree in genere non edificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e potatura della vegetazione presente ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Nel caso in cui tale manutenzione non dovesse avvenire, gli uffici comunali preposti provvederanno ad avvisare il proprietario e/o conduttore dell'area da ripulire. Se entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso non si sarà adempiuto alla richiesta, provvederà d'ufficio il Comune, addebitando le relative spese della pulizia dell'area al legittimo proprietario e/o conduttore dell'area sottoposta a pulizia.

3. Sono, altresì, sanzionati:

- il mancato sfalcio di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito;
- la mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati;
- l'esecuzione di azioni e attività che possano determinare anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio.

Art. 6 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Non è consentito lo stillicidio (far sgocciolare) di biancheria e panni sul suolo pubblico e sul suolo privato soggetto a servitù di uso pubblico.
4. Considerato che la Piazza Ciullo, Piazza IV Novembre, Piazza della Repubblica, rivestono particolare interesse storico, architettonico, artistico, culturale e turistico, per motivi di decoro, opportunità e pubblico interesse prevalente è consentito lo stendimento di panni e biancheria solo dalle ore 02,00 alle ore 09,00, all'interno del balcone stesso, e mai in occasione di eventi pubblici. Resta impregiudicata la possibilità di praticare l'attività in trattazione, laddove questi esistano, nei cortili e cave di interni, sui terrazzi, poggiosi o balconi e dalle finestre non in vista dal suolo pubblico e assimilato.
5. È vietato apporre strutture fisse sul suolo pubblico per lo stendimento dei panni; è possibile eventualmente utilizzare strutture mobili (stendini) per lo stendimento dei panni sul suolo pubblico solo dalle ore 02,00 alle ore 09,00, da apporsi in prossimità della propria abitazione e che non intralcino la circolazione.

Art. 7 - Manutenzione degli edifici e aree verdi condominiali

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche, compresi i manufatti degradati e fatiscenti, vigilando costantemente sullo stato di conservazione.
2. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, cortili, giardini ed orti che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o

l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.

3. E' vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

4. Tutti i proprietari di giardini, edifici in disuso, depositi, ruderi e gli amministratori di condominio dovranno derattizzare gli immobili anzidetti e mantenere puliti gli spazi antistanti.

Art. 8 - Stabili ed aree private dismessi

1. È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

2. In particolare è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente articolo di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

Art. 9 - Manutenzione e pulizia di oggetti occupanti il suolo pubblico e conferimento dei rifiuti urbani

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, in deroga alle disposizioni vigenti di tipo regolamentare, con specifica comunicazione, che non necessitino di specifica autorizzazione deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.

2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 10 - Conduzione sicura, custodia di cani e altri animali ed abbandono

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali di qualsiasi razza o specie ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone.
2. È vietato l'abbandono di animali domestici. I proprietari devono assicurare la custodia ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni in danno di altri animali o di cittadini.
3. Il proprietario o il detentore di un cane deve adeguarsi alle prescrizioni previste dal Regolamento comunale sugli animali.
4. Coloro che conducono i cani o altri animali per le strade e spazi pubblici del territorio cittadino sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di paletta, sacchetto o di altro idoneo raccoglitore ed a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dai loro cani. È assolutamente vietato abbandonare i sacchetti su aree pubbliche.
5. È fatto divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane e gatto. Per quanto riguarda la nutrizione dei cani e dei gatti randagi, vige l'obbligo nei confronti di chi somministra loro cibo previsti dall'apposito regolamento.
6. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

Art. 11 - Abbandono di pneumatici

È fatto divieto, nel territorio comunale, di abbandonare ed incendiare qualsiasi tipo di pneumatico in disuso su suolo pubblico o aree private.

Art. 12 - Abbandono di rifiuti ingombranti

È fatto divieto di abbandonare rifiuti ingombranti e/o pericolosi in disuso su suolo pubblico o aree private.

Art. 13 - Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani

È fatto divieto di sversare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di materiale di scarto delle lavorazioni edili; è fatto, altresì, divieto di depositarli, anche se provvisoriamente, sul suolo pubblico, in tutto il territorio comunale.

Art. 14 - Divieto di sosta e stazionamento di caravan, roulotte, tende

1. È vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta, su tutto il territorio comunale, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, autovetture attrezzate a ricovero abitativo, attendamento; su aree appositamente idonee è permesso il posteggio di caravan, auto -

caravan e veicoli comunque attrezzati senza che si possa, in alcun modo, utilizzare lo spazio circostante.

2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario o di eventuali specifiche prescrizioni previste da ordinanze apposite.

3. È vietato lo scarico di residui organici e della acque luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienicosanitario, ove realizzati ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari.

Art. 15 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 16 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree date in concessione rispondono delle mancanze di natura igienico sanitaria eventualmente accertate dal personale accreditato per verifiche di pulizia.

Art. 17 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ricreativo ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso minimo di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando dettagliatamente le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita, di norma, entro un'ora dal termine della manifestazione.

Art. 18 - Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni del presente articolo, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

Art. 19 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario, oltre all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento.

Art. 20 - Carogne di animali.

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla ASP competente. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Art. 21 - Conduzione di animali

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni possibile cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Sono tenuti, altresì, a raccogliere e chiudere tutte le deiezioni, in

sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti. Nei luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere tenuti a guinzaglio e quelli appartenenti a razze riconosciute dalla legge come pericolose devono essere muniti di museruola; cavalli, asini e animali da tiro devono essere muniti dei finimenti per la guida.

Art. 22 - Cantieri edili

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc).

Art. 23 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, nonché barche e zattere galleggianti; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

È vietato, altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

Art. 24 - Rifiuti inerti

È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, tali materiali devono obbligatoriamente essere smaltiti presso l'isola ecologica comunale e/o presso le discariche opportunamente attrezzate.

Art. 25 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche

È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Art. 26 - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia il Comune di Alcamo provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Art. 27 - Salvaguardia della spiaggia di Alcamo Marina

E' vietato accendere fuochi sulla spiaggia, incendiare i canneti naturali, è vietato posizionare barche fuori da aree controllate (di solito gestite da pescatori, aree di sosta, ristoranti) senza autorizzazione comunale rilasciata annualmente su richiesta dell'interessato; divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulla spiaggia; divieto di campeggio libero su tutto il territorio comunale, eccetto per le aree di sosta e per le piazzole riservate a sosta Camper e Motorhome, le quali devono essere costantemente pulite e ordinate per ospitare al meglio gli sportivi di tale disciplina.

Art. 28 - Sanzioni. specificare articoli

Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali o di altri Regolamenti Comunali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

Art. 29 - Messa in ripristino dello stato dei luoghi

1. Per gli interventi di ripristino di modesta entità, corrispondenti ad una spesa lorda complessiva massima non superiore a Euro 200,00, la Giunta Comunale potrà valutarne l'esecuzione ad opera e spese dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'individuazione del responsabile dell'illecito.

2. In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni di Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.

3. Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento.

4. I casi di cui ai precedenti commi 1. e 2. possono essere demandati dalla Giunta Comunale con apposito atto ai Settori di competenza.

Art. 30 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Municipale del Comune di Alcamo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 31 - Collaborazione dei cittadini

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di "adozione", ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art. 32 - Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o ordinanze comunali, si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

Art. 33 - Disposizione finali

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G.: **"Stesura delle Premesse del Regolamento per il decoro estetico ambientale, l'arredo urbano, la sicurezza"**.

Il Presidente invita i Consiglieri a formulare la proposta di stesura delle "Premesse".

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la tutela del decoro e dell'igiene dell'ambiente urbano della Città di Alcamo e, prevenendo gli illeciti che possano arrecare danni alle cose o pregiudizi alle persone, e regolando il comportamento e le attività dei cittadini al fine di tutelare la libera e piena fruibilità degli spazi pubblici, il corretto utilizzo del suolo pubblico e dei beni comuni. Il presente regolamento preserva altresì l'immagine del centro storico-culturale del comune di Alcamo, promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini e delle associazioni nel rispetto del principio della sussidiarietà. Il regolamento si applica a tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree pubbliche o comunque soggette a servitù di uso pubblico e, nel rispetto dei corrispondenti diritti, alle aree di proprietà privata ma comunque sottoposte alla pubblica vista.

Alle ore 20,15 escono i Consiglieri Campisi Giuseppe e Sciacca Francesco.

Il Presidente quindi, ultimata la lettura di tutto il regolamento e dopo essere stata formulata la premessa, coglie l'occasione per fare un plauso alla Commissione per il lavoro svolto, nella consapevolezza di avere dotato questa Città di Alcamo, una volta adempiuti tutti i vari passaggi amministrativi per l'approvazione in Consiglio Comunale, di un regolamento che certamente in un prossimo ma recente futuro, che dia le regole per una convivenza più civile e più decorosa nella nostra comunità.

Il Presidente, invita ad una maggiore attenzione nella stesura dei verbali, ferma restando che errori possano succedere a tutti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quinto** punto all'O.d.G.: **“Varie ed eventuali”**.

Il Presidente facendo presente che non essendoci altre argomentazioni da trattare alle ore 20,30 scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO